

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 163**

**OGGETTO:** POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse VIII Città Obiettivo specifico 8.1 – Riserva 15% PISU – Linea d’Intervento 8.1.2.1. – Contratto d’appalto dei lavori di riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – Opere Edili. **Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 34 del 01 ottobre 2013.**

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d’Ungheria, avanti a me avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) l’Arch. Claudio Sergio Decembrini, nato a Vibo Valentia il giorno 14 settembre 1952 (codice fiscale: DCM CLD 52P14 F537Y), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796), nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell’art. 17 - comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in quanto Posizione Organizzativa del Settore 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti, giusta delega prot. n. 15404 del 26 marzo 2018, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il Sig. Gennaro Smarrazzo, nato a Giugliano in Campania (NA) il 02 febbraio 1967 (codice fiscale SMR GNR 67B02 E054R), ivi residente alla

via Madonna delle Grazie, n. 50, il quale dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Rappresentante Legale – Socio Accomandatario e Responsabile Tecnico della Società in Accomandita Semplice “Costruzioni Smarrazzo s.a.s.”, con sede in Isernia (IS), Corso Garibaldi, n. 67 (partita IVA 01432571212 C.F. 05509340633), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato del Molise, in data 05 luglio 2011, con il numero R.E.A. 40546; giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti, Società che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Vice Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 09 agosto 2012, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia - Opere Edili, redatto dai tecnici comunali all'uopo incaricati, dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00);

- che con contratto rep. n. 34 del 01 ottobre 2013, registrato a Vibo Valentia il 18 ottobre 2013 al n. 2844 serie 1T, i lavori succitati sono stati affidati all'Appaltatore, per l'importo di € 681.810,78 (euro seicentottantunomila ottocentodieci/78) oltre IVA, così suddiviso:

€ 612.043,09 (euro seicentododicimilaquarantatre/09) per lavori al netto del ribasso del 29,669%;

€ 69.767,69 (euro sessantanovemilasettecentosessantasette/69) per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso.

- che durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva per motivi finalizzati a tutelare e salvaguardare il bene architettonico e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

- che detta perizia di variante, redatta a sensi della normativa di legge applicabile e vistata dal RUP, è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 424 del 10 aprile 2017, ed è composta da numero 21 nuovi prezzi unitari meglio descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in data 29 marzo 2017, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 29,669%;

- che, pertanto, il nuovo importo dei lavori, da corrispondere all'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta del 29,669%, è salito ad €. 763.967,39 (euro settecentosessantatremilanovecentosessantasette/39), oltre IVA, con un conseguente aumento per nuovi lavori di €. 73.749,77 (euro settantatremilasettecentoquarantonove/77) ed €. 8.406,84 (euro ottomilaquattrocentosei/84) per oneri per la sicurezza;

- che alla spesa complessiva scaturente dal presente atto, si può fare fronte con i finanziamenti del P.I.S.U. - POR Calabria FERS 2007/2013 Asse VIII Obiettivo specifico 8.1. Riserva 15% PISU Linea d'intervento 8.1.2.1., regolarmente impegnati alla Missione 02 - Programma 01 - Titolo 2 Macroaggregato 2 - Capitolo 21221 - Impegno 1279 - Bilancio 2017, somma reimputata,;

- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto la maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario, trova

copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'impresa "Costruzioni Smarrazzo s.a.s.", richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Isernia (IS), con nota prot. d'ingresso n. 37360 del 19 gennaio 2017;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 10077090, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, con scadenza 19 luglio 2018, agli atti prot. n. 15149 del 23 marzo 2018;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 22 marzo 2018, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Gennaro Smarrazzo, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Responsabile Tecnico dell'impresa "Costruzioni Smarrazzo s.a.s.", ha dichiarato, in data 22 marzo 2018, che la società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed

accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, esecutore dei lavori principali, i nuovi maggiori lavori di riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – Opere Edili, previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale, n. 424 del 10 aprile 2017, citata in premessa.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il maggiore importo dei nuovi lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, su quello precedentemente fissato dal contratto rep. n. 34 del 01 ottobre 2018, ammonta a complessivi €. 82.156,61 (euro ottantaduemila centocinquantasei/61), oltre IVA di legge.

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi

€. 763.967,39 (euro settecentosessantatremilanovecentosessantasette/39),  
oltre IVA al 10%.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E46J10000410006 ed il codice CIG 462993680C assegnati all'intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla gestione

dei movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, presso la Banca

Popolare di Novara, sono i seguenti:

Banca BPM SPA - Agenzia di Giugliano in Campania - Corso Campano

Codice IBAN: IT24L050343990000000004852

Codici di riscontro: ABI 05034 CAB 39900 CIN L

Intestatario del conto: COSTRUZIONI SMARRAZZO S.A.S. sede legale

Corso Garibaldi, 67 ISERNIA – CF 05509340633 P.IVA 01432571212

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente sopra indicato, è il sig. SMARRAZZO GENNARO, nato a Giugliano in Campania il 02.02.1967, ivi residente alla via Madonna delle Grazie, 50 – codice fiscale SMRGNR67B02E054R, operante in qualità di Legale Rappresentante.

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 22 marzo 2018, anticipata via pec, agli atti prot. n. 14977 del 22 marzo 2018.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale dell'opera in parola, rep. n. 34/2013 e secondo le modalità riportate nei seguenti elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di 21 nuovi prezzi:

Relazione e quadro economico;

Computo Metrico;

Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1;

Quadro Comparativo;

Schema Atto di sottomissione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, con il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 29 marzo 2017, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 29,669%;

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, viene prorogato di ulteriore 90 (novanta) giorni. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore s'impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase d'esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del

Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore,, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà

risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.**

Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva, già prestata per il contratto principale, è da considerarsi estesa anche ai lavori aggiuntivi.

**ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n. E0000002042, rilasciata, in data 02 agosto 2017, dalla compagnia " Elba Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Nocera Inferiore (SA) (codice Agenzia 024), con scadenza 02 agosto 2018, per un massimale di €. 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecento mila/00), dalla quale risulta una copertura contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nell'esecuzione dei lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli

efficacemente, in ogni occasione, la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella

Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 14: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.**

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la sede legale dell'Impresa, sita in Isernia (IS), Corso Garibaldi, n. 67, tel. 081 8118831-

pec: costruzioni.smarrazzo.sas@pec.it –

**ARTICOLO 16: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 17: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 18: Richiami.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 34 del 01 ottobre 2013. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

**ARTICOLO 19: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato in data 8.11.2017 fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così da fare parte del presente contratto.

**ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Arch. Claudio Sergio Decembrini in qualità**

- L'APPALTATORE: **Sig. Gennaro Smarrazzo, nella qualità**

- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 13 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

#### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa

oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### **Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **Arch. Claudio Sergio Decembrini in qualità**

- L'APPALTATORE: **Sig. Gennaro Smarrazzo, nella qualità**

- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**